CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 6-10-2010 N° 20743

Contenzioso tributario – procedimento di appello – inammissibilità del ricorso – rilevabilità d'ufficio – deposito di note da parte della parte – rilevanza - esclusione

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

20743 10

Oggetto
TRIBUTI
IVA: condono (L. 413/1991)

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 3511/2006

R.G.N. 8128/2006

Cron. 20743

Rep.

Ud. 22/06/2010

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente -

Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -

Dott. MARIAIDA PERSICO - Rel. Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3511-2006 proposto da:

[redacted], elettivamente domiciliato in ROMA VIA [redacted] 48 presso lo studio dell'avvocato [redacted] GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

2010

1969

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE;

- intimato -

sul ricorso 8128-2006 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incid. -

contro

[redacted];

- intimato -

avverso la sentenza n. [redacted] della COMM.TRIB.REG. di [redacted], depositata il 07/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato [redacted] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del I° motivo del ricorso principale, assorbito il II° motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

[redacted] impugnava la cartella di pagamento relativa all'Iva per l'anno 1993 che la ricorrente poneva in relazione ad una domanda di condono ex lege 413/91 per gli anni 1988, 1989, 1990; evidenziava quindi la tempestività nella presentazione della domanda di condono, della quale chiedeva il riesame. L'ufficio contrastava la domanda.

La Commissione Tributaria Provinciale, , dichiarava cessata la materia del contendere avendo preso atto della comunicazione dell'ufficio delle II.DD. di Bari nelle more pervenuta.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'ufficio IVA di Bari denunciando sia l'insufficienza della motivazione in ordine al dispositivo assunto, che l'insufficiente ed omessa valutazione dei fatti: evidenziava che la comunicazione presa in esame proveniva da un ufficio incompetente, cioè quello delle imposte dirette; insisteva nella già eccepita inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso e per mancata nomina del difensore; chiariva che la cartella portava un carico per l' IVA del 1990 che, pur essendo oggetto di una domanda di condono ex lege 413/91, era stato poi posto dalla ditta contribuente in detrazione nella denuncia del 1991. La contribuente non si costituiva.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso dichiarando l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo.

Contro tale ultima sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione articolato in duplice motivo ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso incidentale.

Motivazione

Con il primo motivo del ricorso principale la contribuente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c., 3, 20, 7 del D.Lgs 546/92 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per avere il giudice dell'appello pronunciato sullo stesso ad onta della mancata

prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo, peraltro rilevata ex officio dallo stesso giudice d'appello nel corso del giudizio, mancanza superata in virtù dell'effetto sanante erroneamente attribuito alla presentazione di note aggiunte da parte della contribuente.

Il resistente a sua volta contesta nel controricorso quanto sopra, assumendo l'esistenza e regolarità della notifica dell'atto di appello (ricevuto dalla controparte il 21.3.00) e la tempestività del deposito della stessa (avvenuto con nota dell'ufficio di Gioia del Colle del 29.10.04, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria del 18.16.04).

La censura è infondata e la sentenza impugnata va confermata, peraltro in applicazione del disposto dell'art. 384 c.p.c. ultimo comma, essendo il dispositivo della stessa conforme al diritto, anche se in virtù di un'erronea motivazione.

In effetti dall'esame degli atti, al quale questa Corte è tenuta essendo stato denunciato un vizio in procedendo, si ricava che il giudice di appello ha specificamente chiarito di aver riservato in decisione la causa all'udienza del 15.6.2004; di aver rimesso la causa sul ruolo, avendo rilevato che l'atto di appello non risultava notificato, rinviando all'udienza 16.11.04 *"con carico all'ufficio appellante di fornire conferma dell'avvenuta notifica dell'appello al contribuente"*; di aver ricevuto il 4.11.04, *"e nel mancato riscontro dell'ufficio appellante"*, note depositate dall'appellata con le quali *"si chiede che l'appello sia respinto con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese."* Avendo l'impugnata sentenza, a seguito di tale premessa, deciso nel merito, appare chiaro l'esistenza di un decisum implicito sulla ammissibilità dell'appello, ad onta del *"mancato riscontro dell'ufficio appellante"* fondato sulla erronea attribuzione di un'efficacia sanante al deposito delle note da parte dell'appellata.

Tanto è errato in quanto il processo tributario di appello è disciplinato dagli artt. 52 e segg. del D.Lgs. 546/92; trattasi di norme con un chiaro contenuto pubblicistico essendo dirette ad assicurare la

valida instaurazione del rapporto processuale e, nello stesso, a garantire l'esistenza di un corretto contraddittorio. Proprio in virtù di tale finalità le anzidette norme sono sottratte alla disponibilità delle parti e non sono derogabili. In particolare l'art. 53 stabilisce che l'appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; gli artt.. 61 e. 20 in combinato disposto dispongono che il ricorso è proposto mediante notifica (effettuata le a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 16) ed infine gli artt. 53 e 22, in combinato disposto, dispongono che l'impugnante entro trenta giorni dalla preposizione del ricorso a pena d'inammissibilità depositi nella segreteria della commissione adita, o trasmetta a mezzo posta, il ricorso notificato o consegnato o spedito sancendo in particolare che " L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce..." Ne consegue che, a maggior ragione, non può attribuirsi alcuna efficacia sanante al deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 546/92.

Ma nel caso di specie, come viene rilevato nel controricorso, l'appellante - in ottemperanza al contenuto dell'ordinanza del giudice di appello - aveva regolarmente depositato copia (non contestata in quanto tale dalla controparte nella prima difesa) sia della distinta rilasciata dall'ufficio postale relativa alle raccomandate spedite sia della ricevuta di ricevimento regolarmente firmata dalla stessa contribuente, così fornendo prova dell'esistenza, della tempestività e della regolarità della notifica dell'atto di appello in questione. Tale motivo è pertanto infondato.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D.Lgs 546/92; dell'art. 1 L. 742/69; dell'art. 148 bis c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), nonché della risoluzione Dir. AA.GG. e Cont. Trib. III/0294 dell'8.7.94 e della Circolare n. 77 del 6.3.98 del Min. delle Finanze per

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto il ricorso introduttivo della contribuente proposto fuori termine.

Anche tale motivo è infondato. Deve infatti rilevarsi che i termini per proporre impugnazione avverso le cartelle di pagamento sono perentori e che gli stessi non possono pertanto essere prorogati da una circolare ministeriale quale quella richiamata dalla contribuente. Ancora che quest'ultima, pur richiamando l'art. 184 bis c.p.c., non ha provato di aver chiesto una rimessione in termini al giudice di merito (per essere incorsa in decadenza ad essa non imputabile) e che, comunque la "confusione" che, secondo la ricorrente, avrebbe creato sul punto la l. 413/91 non può comunque essere invocata nel caso in questione nel quale l'atto impugnato è una cartella di pagamento.

Anche tale motivo del ricorso principale va pertanto rigettato.

Resta così assorbito il ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., per omessa pronuncia e, in subordine, per omessa o comunque insufficiente motivazione per non avere la sentenza di appello espressamente pronunciato sull'ammissibilità dell'appello.

Le spese di questo grado di giudizio, non essendovi impugnazione per quelli precedenti, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1700,00 delle quali € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e competenze come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010

Il consigliere estensore
(Mariaida Persico)

Il Presidente
(Donato Plantedà)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 6 OTT. 2010
IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza

IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza